



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI

Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies*
cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 *ter* cpc in sostituzione
dell'udienza di discussione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1968 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022, vertente

TRA

Parte_1 (PART. IVA *P.IVA_1* , con
l'avv. DONATO DI BONA;

- attrice -

CONTRO

Controparte_1 , con sede in Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uni-
ti);

- convenuta contumace -

OGGETTO: Vendita internazionale di cose mobili.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice concludeva come da note in
sostituzione dell'udienza del giorno 25.02.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, *Parte_1*
[...] conveniva in giudizio *Controparte_1* , esponendo di aver concluso
con la convenuta due distinti contratti, rispettivamente in data 1.3.2022 e

in data 4.4.2022, aventi ciascuno ad oggetto la vendita internazionale di 3.000 tonnellate metriche (MTON) di rottami di acciaio (*steel scrap* HMS 80/20).

Quanto al primo contratto, parte attrice deduceva:

<<di essersi impegnata a vendere alla convenuta, a condizione FOB Stowed, il quantitativo pattuito per il prezzo unitario di € 380,00/MTON, mediante consegna della merce presso il porto di Trapani, da caricarsi sulla motonave "Lady Farida" noleggiata dalla convenuta;

- di avere caricato e stivato a bordo del vettore marittimo la merce, consegnando al comandante la relativa documentazione (il secondo dei tre originali della polizza di carico n. 1, una copia non negoziabile della polizza di carico, il manifesto del carico, il certificato di circolazione delle merci E 1 N. A549368, un originale della fattura di vendita n. 129/R3, un originale dell'Allegato VII n. 2/2022, il certificato di ispezione, la list of trucks, ossia la lista dei documenti di trasporto che accompagnavano i camion alla caricazione);

- che sulla polizza di carico, il comandante aveva accertato che erano state caricate a bordo 3.614,08 MTON di rottami d'acciaio, di cui 2.529,86 MTON, in esecuzione del contratto del 1° marzo 2022, e 1.084,22 MTON, in esecuzione di un precedente contratto di compravendita del 12 gennaio 2022, come da intese intercorse tra le parti;

- che il prezzo complessivo del carico era stato determinato in € 1.324.560,50, poiché 2.529,86 MTON, in esecuzione del contratto del 1° marzo 2022, erano state vendute al pezzo unitario di 380 CP_2 , mentre, ulteriori 1.084,22 MTON erano state vendute al prezzo unitario di €

335,00;

- che, pertanto, il prezzo unitario medio del carico alla tonnellata era pari a € 366,50 MTON (€ 1.324.560,50:MT 3.614,08=€ 366,50/MT);

- che le parti, con scambio di corrispondenze dei 7-8 marzo 2022 per il tramite del broker del contratto, CP_3 avevano stabilito anche che, una volta caricata la nave delle 3000 MTON, in adempimento del contratto del 1° marzo 2022, e delle ulteriori 1.084,22 MTON, in adempimento del contratto del 12 gennaio 2022, la Controparte_1 avrebbe restituito alla [...]

Parte_2 25.000,00 (pari a € 23.320,89 al cambio del 24 maggio 2022) quale metà del nolo morto (dead freight), che la [...]

CP_1 aveva trattenuto dal prezzo del contratto del 12 gennaio 2022; che, la caricaione della merce veniva ultimata in data 24 maggio 2022 e che, il giorno successivo, i documenti del carico venivano spediti dall'Agente marittimo, Testimone_1, al broker del contratto, CP_3 affinché la trasmettesse al ricevitore della merce Parte_3

- che, avendo la Parte_1 adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali, aveva diritto, ai sensi della clausola denominata "Termini di pagamento", al pagamento del 95% del prezzo di vendita, di € 1.324.560,50, ossia € 1.258.332,48, entro un giorno lavorativo dalla trasmissione delle copie elettroniche dei documenti al destinatario della merce, cioè entro il 26 maggio 2022;

- che la Controparte_1 non aveva provveduto al pagamento, eccependo che la motonave "Lady Farida" era stata sottoposta, dapprima a fermo, da parte della Guardia Costiera di Trapani, quindi, a sequestro probatorio e preventivo, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Trapani, nell'ambito del proc. RGNR: 1721/2022;

- che essa attrice, con nota del 10.06.2022, aveva messo in mora la [...]

CP_1 ;

- che, persistendo l'inadempimento dell'acquirente, Parte_1 e [...]

CP_4 con nota del 12 agosto 2022, a firma del proprio legale, si era vista costretta a risolvere il contratto di compravendita del 1° marzo 2022, ai sensi degli art. 64 e ss. della Convenzione sulla vendita internazionale di cose mobili (CISG 1980), per poter rientrare in possesso del carico e venderlo a nuovi acquirenti;

- che, poiché, il prezzo di mercato dei rottami di ferro, nel frattempo era notevolmente diminuito, la Parte_1 con contratto del 17 agosto 2022 (doc. 24), si era vista costretta a vendere il carico al prezzo di € 355,00 per tonnellata metrica a condizioni CIF Iskenderun, Turchia, alla società Siderco Ltd, per un prezzo di complessivi € 1.282.998,40, oltre a sostenere le spese di nolo della nave, per un importo di € 70.707,07;>>.

Quanto al contratto di vendita del 4.4.2022, parte attrice deduceva:

<<di essersi impegnata a vendere alla convenuta, a condizione FOB Stowed, 3.000 M/TON di rottami d'acciaio (steel scrap HMS 80/20) per il prezzo unitario di € 490,00/MTON (totale € 1.470.000,00), a condizioni FOB Stowed, mediante consegna della merce presso il porto di Trapani, da caricarsi sulla motonave che, ai sensi della clausola contrattuale "Terms of Delivery" avrebbe dovuto essere noleggiata dall'acquirente, con obbligo di accettazione da parte della venditrice;

- che la consegna della merce veniva contrattualmente fissata alla data del 30.05.2022;

- che, nonostante la venditrice avesse messo a disposizione la merce per la caricazione e avesse, più volte, sollecitato l'acquirente a noleggiare il mezzo di trasporto, la Controparte_1, anche in considerazione del sensibile abbassamento dei prezzi di mercato della merce, si rendeva inadempiente.

- che, in considerazione dell'inadempimento dell'acquirente, il contratto di vendita del 4.04.2022 doveva essere dichiarato risolto per fatto e colpa della Controparte_1 ai sensi degli art. 74 e 75 della CISG 1980 o, alternativamente, degli artt. 1453 e 1223 c.c.;

. che, in ogni caso, la Controparte_1 era tenuta al pagamento in favore della società venditrice, a titolo di risarcimento per il danno patito, dell'importo di € 576.000,00, pari alla differenza tra il prezzo pattuito e quello realizzato con la vendita del materiale ad altro acquirente;>>.

Parte attrice concludeva, chiedendo:

<<1) Ritenere e dichiarare che la Controparte_1 si è resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte con i contratti di compravendita dei 1 marzo e 4 aprile 2022;

2) Dichiarare risolto il contratto di compravendita del 4 aprile 2022;

3) Condannare la Controparte_1 a pagare alla Parte_1 [...] a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del contratto del 1 marzo 2022, la complessiva somma di € 148.840,06, oltre agli interessi, fino al soddisfo;

4) Condannare la Controparte_1 a pagare alla Parte_1 [...] a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del contratto del 4 aprile 2022, la complessiva somma di € 576.000,00, oltre agli interessi, fino al soddisfo;

5) *Condannare la Controparte_1 al pagamento delle spese e dell'onorario del giudizio, oltre alle spese generali e oltre a IVA e CPA, come per legge>>.*

La società convenuta, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.

Tanto premesso, va esaminata la questione relativa alla giurisdizione del giudice italiano, in considerazione del fatto che la società convenuta, con sede legale negli Emirati Arabi Uniti, non risulta avere domicilio o rappresentante residente in Italia. L'art. 3 della Legge 31.5.1995 n. 218 dispone che: *"1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. 2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio"*.

Così, considerato che il titolo II, sezione 2, art. 5, della L. 804/1971 contempla, tra le altre, la *"materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita"* e

che la fattispecie dedotta in giudizio concerne, per l'appunto, la vendita di beni mobili (rottami di ferro) da consegnarsi in Italia, va certamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario italiano, a nulla rilevando in contrario la presenza delle clausole compromissorie per arbitrato estero contenute nei contratti di vendita oggetto di causa (cfr. all. ti 4, 7 e 26 atto di citazione), poiché non ne è consentito il rilievo ufficioso, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 218/1995, come chiarito da Cass. S.U. 27 maggio 2022, n. 17244 (*"Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero"*).

Va, poi, esaminata la questione della legge applicabile alla fattispecie e, in particolare, dell'applicabilità della *"Convenzione ONU riguardante i contratti di vendita internazionale di merci"*, adottata a Vienna l'11.4.1980 e ratificata in Italia con legge 11.12.1985 n. 765, invocata da parte attrice.

Dall'esame del regolamento contrattuale emerge come le parti abbiano inteso richiamare le rispettive leggi nazionali ai fini della decisione di

eventuali dispute, senza, però, fissare alcuno specifico criterio per l'applicazione dell'una o dell'altra (cfr. clausola "*order of dispute regulation*" in all.ti 4, 7 e 26 atto di citazione).

Va ancora osservato che la società convenuta ha sede legale negli Emirati Arabi Uniti, paese che non risulta aver aderito ad alcuna convenzione internazionale in materia di commercio internazionale e/o di obbligazioni contrattuali.

Ciò posto, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge n. 765/1985, la Convenzione ONU, concernente i contratti di vendita internazionale di merci, "*si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi: a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente*". Esclusa l'applicabilità della Convenzione sulla base del criterio dell'adesione da parte dello Stato emiratino, occorre verificare se le norme interne di diritto internazionale privato rendano applicabile il diritto italiano ai contratti oggetto di causa. Al riguardo, l'art. 57 della legge 1.9.1995 n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*) prevede che "*le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili*"; ancora, gli articoli 3 e 4 della "*Convenzione di Roma*" dispongono che "*il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti (art. 3)*" e che, in difetto di scelta, "*il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto*" (art. 4). Poi-

ché le parti hanno espressamente convenuto la consegna della merce presso il porto di Trapani, “*franco a bordo*” (FOB), al vettore marittimo designato e/o designando (*cfr. pagg. 1 - all.ti 4, 7 e 26 atto di citazione*), tale circostanza appare sufficiente a radicare il collegamento tra la fattispecie in esame e la legge italiana, anche in ragione della sede legale della società attrice (Verona). Come da criteri di rinvio alla legge italiana ed, in particolare, in forza del criterio di collegamento di cui al richiamato comma 1 dell’art. 1 della L. 765/1985, le vicende contrattuali dedotte in giudizio andranno vagliate in base alla predetta Convenzione ONU e, in via sussidiaria, ove non espressamente normato, sulla base della legge italiana.

Venendo al merito, Parte_1 ha concluso con la convenuta tre distinti contratti di vendita aventi ciascuno ad oggetto la fornitura rottami d’acciaio del tipo “HMS 1/2 80/20” e, segnatamente:

1) Contratto del giorno 12.1.2022 per la fornitura di 3000 MTON di rottami d’acciaio al prezzo unitario di € 335,00/mton, data di consegna 28.02.2022, FOB presso Porto di Trapani (*cfr. all. 7 atto di citazione*);

2) Contratto del giorno 1.3.2022 per la fornitura di 3000 MTON di rottami d’acciaio al prezzo unitario di € 380,00/mton, data di consegna 10.4.2022, FOB presso Porto di Trapani (*cfr. all. 4 atto di citazione*);

3) Contratto del 4.4.2022 per la fornitura di 3000 MTON di rottami d’acciaio al prezzo unitario di € 490,00/mton, data di consegna 30.05.2022, FOB presso Porto di Trapani (*cfr. all. 26 atto di citazione*).

Per ciascuna delle forniture sopra elencate, le parti hanno designato, quale addetta alle operazioni di carico (*shipping agent*), la Di Girolamo Carpinteri Agency di Trapani.

In relazione al contratto di vendita del 12.1.2022, parte attrice ha precisato che a seguito della consegna parziale della merce pattuita, la [...] CP_5, aveva decurtato dal corrispettivo l'importo di € 50.000,00, a titolo di nolo morto; le parti avrebbero, quindi, convenuto che, in occasione della consegna della merce oggetto del successivo contratto del giorno 1.3.2022, Parte_1 in aggiunta alle concordate 3000 MTON al prezzo di € 380/mton, avrebbe inviato ulteriori 1.084,22 MTON di rottami d'acciaio, a completamento della prima fornitura; la convenuta, dal canto suo, si sarebbe impegnata a restituire la metà dell'importo del nolo morto (25.000,00 USD), a suo tempo trattenuto, nonché a pagare il supplemento di merci al prezzo originariamente pattuito (€ 335/mton).

La Parte_1 ha, quindi, consegnato 3.614,80 MTON di rottami HMMS 80/20, in data 24.5.2022, come emerge dalla documentazione di carico rilasciata dal comandante della motonave "Lady Farida", inviata dalla società acquirente al porto di Trapani per il trasporto (cfr. all. 5 atto di citazione). Nello stesso giorno del carico della merce, la Lady Farida è stata sottoposta a fermo da parte dell'Autorità portuale di Trapani e, successivamente, a sequestro penale probatorio da parte dell'CP_6 (all. ti 5, 15, 16 e 17 atto di citazione).

L'attrice è rientrata in possesso delle merci caricate a bordo della "Lady Farida", nelle more dissequestrata (cfr. all. 17 atto di citazione), e le ha rivendute, in data 18.08.2022, alla Siderco LTD (cfr. all. 24 atto di citazione). Tale ultima vendita è avvenuta per il prezzo di € 355,00/mton e a condizione CIF FREE OUT, cioè, con costo di assicurazione e trasporto a

carico del venditore, che ne ha sostenuto la spesa per un importo di 70.000,00 USD (*cfr. all. 25 atto di citazione*).

Sulla scorta delle articolate vicende contrattuali sopra richiamate, occorre soffermarsi sulla domanda relativa al contratto del giorno 1.3.2022.

Il contratto va senz'altro ritenuto risolto per la condotta delle parti: da un lato, l'acquirente non ha provato di aver adempiuto all'obbligo di pagamento del corrispettivo, dall'altro, la venditrice ha ottenuto la riconsegna della merce, che ha rivenduto ad altro soggetto, così manifestando la volontà di non voler richiedere l'adempimento del contratto.

Ciò posto, in considerazione dell'allegato inadempimento della convenuta e dell'assenza di prova del pagamento del corrispettivo, graveranno sulla società acquirente le conseguenze risarcitorie per il proprio inadempimento. Va precisato che non può escludere l'obbligo di pagamento del corrispettivo per la merce consegnata l'avvenuto sequestro della motonave "Lady Farida" per carenza delle condizioni di navigabilità (*cfr. all. ti 16 e 17 atto di citazione*). Ed, infatti, il vettore in questione risulta essere stato scelto dal "buyer", mentre a carico del venditore gravava, sulla base della clausola FOB STOWED, il solo obbligo di carico e stivaggio della merce (*cfr. pag. 1 contratto vendita 1.03.22 - all. 4 atto di citazione*). Risulta provato, di contro, che Parte_1 a fronte dell'impegno di consegnare, entro il 10.4.2022, un quantitativo di rottami pari a 3000 mton, ha consegnato in effetti 3614 mton e in data 24.5.2022 (*cfr. all. 5 atto di citazione*).

Vanno quindi richiamate le norme di cui al Capitolo V, Sezione II della legge n. 765/1985 (artt. da 74 a 77): l'art. 74 prevede che "I danni-

interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto". Gli articoli 75 e 76 fissano, a loro volta, specifici criteri di determinazione del danno.

Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta alla rifusione dei seguenti danni:

- danno da minor guadagno, pari alla differenza tra il prezzo unitario della merce pattuito con *Controparte_1* (€ 380/mton) ed il prezzo unitario ottenuto dalla rivendita della merce in favore di Siderco LTD (€ 355/mton), oltre al maggior onere derivante dal costo del trasporto marittimo della merce a carico della venditrice (USD 70.000,00);
- mancata restituzione della metà dell'importo del nolo morto trattenuto dalla *Controparte_1*, in relazione all'inesatto adempimento del contratto sottoscritto in data 12.01.2022 (€ 25.000,00).

Deve, però, escludersi la ripetibilità del nolo morto, non avendo parte attrice fornito prova dell'accordo in forza del quale *CP_1 CP_1* si sarebbe impegnata alla restituzione dell'importo sopra indicato. Sul punto, unico documento a riscontro è una nota, datata 8.3.2022, a firma del legale rappresentante dell'attrice, con la quale *Parte_1* [...] rappresentava di non avere potuto completare il carico della moto-

nave “Anna”, offrendosi di caricare la differenza in occasione del successivo trasporto, nulla prevedendo in ordine all’eventuale restituzione di somme a qualsivoglia titolo versate e/o trattenute (*cfr all. 8 atto di citazione*). Invece, dall’allegato 9 della produzione attorea (“*scambio di corrispondenze per il tramite del broker*”) emergerebbe, al più, l’impegno della convenuta a restituire la metà del nolo morto, a condizione dell’invio di 4.000 mton di merce, in occasione del successivo invio di materiale; condizione questa il cui avveramento non emerge dagli atti di causa (*cfr. ultima mail trascritta a pag. 1 dell’allegato in commento*).

Può, invece, essere liquidato il danno da lucro cessante invocato dall’attrice, che, in data 17.8.2022, ha proceduto a rivendere “*in compensazione*” le merci al minor prezzo unitario di € 355/mton, rispetto al prezzo di € 380/mton, concordato con *Controparte_1* (*cfr all.ti 4 e 24 atto di citazione*). La differenza pare dovuta al calo delle quotazioni dei rottami di ferro intervenuto tra il mese di marzo ed il mese di agosto del 2022. In ragione di quanto precede, la società convenuta dovrà corrispondere all’attrice la differenza di € 25,00/mton ($380 - 355 = 25$), da calcolarsi sul quantitativo, contrattualmente previsto, di 3.000 mton, e, così in totale € 75.000,00. Nessuna differenza è dovuta per l’eccedenza di 614 mton, dovendosi escludere, per i motivi esposti in precedenza, l’esistenza di patti aggiunti al contratto del giorno 1.3.2022.

Va riconosciuto, inoltre, a *Parte_1* l’ulteriore risarcimento per le spese di trasporto delle merci, affrontate per la vendita di compensazione alla condizione CIF FREE OUT (spese di trasporto a carico del venditore), rispetto alla più favorevole condizione FOB (consegna e

stivaggio a bordo del vettore), pattuita con la convenuta, liquidato in € 70.126,84 (70.000 USD al cambio del 14.09.2022 – data del pagamento), pari all'importo corrisposto all'armatore della nave (*cfr all.ti 23 e 25 atto di citazione*).

In conclusione, *Controparte_1* dovrà corrispondere all'attrice la complessiva somma di € 145.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni arrecati in conseguenza dell'inadempimento del contratto stipulato in data 1.3.2022,

Vanno, invece, rigettate le domande risarcitorie relative al contratto di compravendita del 4.4.2022, avente ad oggetto la fornitura di 3000 MTON di rottami d'acciaio al prezzo unitario di € 490,00/mton, in riferimento al quale, parte attrice ha lamentato la mancata indicazione del vettore delle merci, da parte dell'acquirente, che avrebbe in tal modo impedito la consegna delle merci (*cfr. all. 26 atto di citazione*). Non risultano, infatti, provati i “*numerosi inviti a nominare il vettore*” rivolti alla società convenuta: l'unico documento dal quale emerge il generico sollecito ad adempiere è una nota datata 10/6/2022, a firma del legale dell'attrice, priva di qualsivoglia indicazione e documentazione attestante il relativo invio e ricezione da parte della convenuta (*cfr all. 18 atto di citazione*). In definitiva, non risulta provata che la mancata consegna della merce, poi rivenduta a *CP_7* dall'attrice, sia imputabile alla condotta della società convenuta.

In definitiva, le domande risarcitorie relative al contratto del 4.4.2022 vanno rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in di-

spositivo (non potendosi liquidare anche le spese del procedimento cautelare *ante causam*, in considerazione dell'avvenuto rigetto della domanda cautelare in prime cure, per assenza di *periculum*, e dell'esito del reclamo).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

Condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* e *Parte_1* della somma di € 145.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Rigetta ogni ulteriore domanda.

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 4.930,00, di cui € 1.713,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

Così deciso in Trapani, in data 28/03/2025

Il Giudice

Carlo Salvatore Hamel